



COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Provincia di Trento

via 4 Novembre 44
38010 Nave San Rocco TN
Codice fiscale 80009310220
tel.: 0461 870641 - fax: 0461 870588

DETERMINAZIONE

N. 10/2018 di data 02.02.2018

N. 9/2018 dell'Ufficio Segreteria generale

Oggetto: D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Affidamento a trattativa privata diretta a ECO SPES Srl dell'incarico riferito ai servizi di sorveglianza sanitaria per gli addetti del Comune di Nave San Rocco per l'anno 2018. Impegno di spesa di € 526,68=. CIG. Z7421FD688.

Si richiamano quali presupposti al presente provvedimento:

La deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 12/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, in vigore dell'esercizio provvisorio 2018, l'atto programmatico di indirizzo provvisorio per l'esercizio 2018, costituito: 1) dai dati extracontabili contenuti nell'atto programmatico di indirizzo 2017; 2) dai dati contabili di cui all'esercizio finanziario 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 28.02.2017, e sue successive variazioni, richiamati e allegati nel provvedimento medesimo. La deliberazione n. 1 ha confermato integralmente quanto contenuto nell'atto programmatico di indirizzo 2017, già approvato con deliberazione giuntale n. 28 di data 14.03.2017, ivi comprese le modificazioni e integrazioni apportate in corso d'anno, per quanto non in contrasto con deliberazione stessa e con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile. Ha inoltre stabilito che, per quanto attiene all'effettuazione di spese, si deve operare nell'ambito e nei limiti dell'esercizio provvisorio così come disciplinato dal paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 163 del D.lgs 267/2000.

Le nomine dei Responsabili degli Uffici di cui ai decreti sindacali già adottati (n. 10 10.11.2015 e nn. 11, 12, e 13 del 12.11.2015), che sono temporaneamente confermate.

Il decreto del Sindaco n. 10 di data 10.11.2015 con cui è stata attribuita al Segretario comunale la responsabilità dirigenziale connessa alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa del Comune di Nave San Rocco, nonché la direzione di tutte le strutture organizzative del Comune e la preposizione dell'Ufficio di Segreteria Generale. Nei limiti indicati nel suddetto provvedimento e nel rispetto di quanto stabilito negli atti programmatici di indirizzo; dette competenze gestionali sono estese alla materia oggetto del presente provvedimento.

Premesso che:

è necessario assumere impegno di spesa riferito all'affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria per gli addetti del Comune di Nave San Rocco per l'anno 2018 nell'ambito dei servizi di assistenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e nella fattispecie, si ritiene di procedere all'individuazione del contraente mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., senza ricorrere al mercato elettronico, ai sensi del comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della lp 23/1990 sopra citata, trattandosi di affidamento d'importo inferiore ai mille euro=

Ai fini dell'adozione della presente si precisa quanto segue:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 61 di data 01.04.1996 è stato individuato il datore di lavoro di questo Comune per i fini di cui al D.Lgs. 81/2008 nella figura professionale del segretario comunale. L'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 36 commi 1 e 2 DPR 1/02/2005 n. 2/L, e delle deliberazioni della Giunta comunale numero 54 di data 17 maggio 2005, dichiarata immediatamente eseguibile e n. 11 di data 23 gennaio 2007, esecutiva, ricadono nella sua competenza;
- con D. Lgs. 81/2008 e s.m. sono state dettate nuove disposizioni in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La sopracitata normativa prevede una serie di adempimenti per la vigilanza e lo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi in tutti i settori di attività privati o

pubblici, con sanzioni anche di carattere penale in caso di inottemperanza. In particolare, l'art. 25 prevede:

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; (...)

L'attività di sorveglianza sanitaria del medico competente costituisce una modalità di raccolta ed elaborazione di dati epidemiologici, in quanto consente di svolgere indagini mirate sulla salute di particolari categorie di lavoratori. La redazione periodica della relazione sanitaria rappresenta lo strumento idoneo per diffondere a uso interno i dati e le informazioni acquisite in forma anonima e collettiva (art. 35 D. Lgs. 81/08);

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno del Comune, sono in possesso delle capacità e dei requisiti di professionalità richiesti. Nella fattispecie, non disponendo l'amministrazione di personale in possesso della necessaria qualificazione e dei prescritti requisiti si deve procedere all'affidamento del servizio per l'anno in corso dal momento l'incarico conferito per l'anno 2017 è cessato al 31 dicembre.

Con il primo gennaio 2019 i comuni di Nave San Rocco e Zambana, per legge regionale saranno fusi nel nuovo comune di Terre d'Adige, s'intende pertanto procedere all'affidamento del servizio per il solo anno 2018.

Per tali fini con richiesta di preventivo di spesa 19 dicembre 2017, prot. n. 6539, è stata contattata la società il ECO-SPES Srl, con sede in Tione di Trento, P. Iva 01427590227 che ha svolto il servizio negli anni scorsi dando prova di effettiva competenza, capacità professionale e rispetto dei termini contrattuali, indicando alla stessa, sulla base dei costi storici sostenuti, l'importo massimo da porre a base dell'affidamento di netti €. 620,00=.

ECO SPES Srl, interpellata, con nota 20 dicembre 2017 protocollo municipale F853-6530- 66615 del medesimo giorno (offerta numero 33383) ha dichiarato la sua disponibilità ad *assolvere l'incarico riferito ai servizi di sorveglianza sanitaria per l'anno 2018 (comprehensive delle prestazioni del Medico Competente)* – di seguito espresso in dettaglio- a fronte un corrispettivo complessivo presunto di € 532,00, comprensivi di 1 visita videoterminalista ad €. 66,00=, di 1 visita operaio polivalente ad €. 146,00 e dell'assistenza annuale al medico competente ad €. 320,00=. La proposta garantisce il servizio di medico competente da parte del dott. Giampiero Girardi, collaboratore della società, il cui curriculum professionale attesta il possesso dei titoli e requisiti prescritti dall'articolo 38 del D.LGS 81/08. Per ulteriori prestazioni la società offre i seguenti corrispettivi:

Tipologia prestazione:	Descrizione prestazione:	€.
visite ed esami strumentali:	videoterminalista: visita medica specialistica con giudizio di idoneità alla mansione specifica compresi esami strumentali (*)	66,00
	operaio polivalente (con test tossicologico): visita medica specialistica con giudizio di idoneità specifica compresi esami strumentali	146,00
Per ulteriori visite ed esami strumentali	- visita medica specialistica con giudizio di idoneità specifica	40,00
	- valutazione clinico- funzionale del rachide	16,00
	- esame audiometrico tonale (via aerea e ossea)	20,00
	- esame spirometrico (curva flusso/ volume)	20,00
	- elettrocardiogramma	26,00
	- visiotest o valutazione funzionalità visiva	26,00
	- controllo contenuto alcolico nell'aria alveolare espirata (etilometro)	20,00
	- test urinario per la ricerca di droghe d'abuso previste dal provvedimento n. 99/CU del 30.10.2007 e decreto applicativo del 17.11.2008	50,00
assistenza annuale medico competente:	per responsabilità medico legali in ordine all'assunzione dell'incarico di medico competente, compresi: - visita ai luoghi di lavoro; - valutazione del posto di lavoro e/o altra documentazione inerente l'Igiene e Medicina del lavoro ai fini della redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria; - assistenza tecnico-normativa; - rapporti con organi ispettivi, INAIL, oo.ss. per problemi inerenti l'Igiene e Medicina del lavoro; - partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza con il responsabile del servizio di prevenzione e	320,00

	protezione, datore di lavoro e rappresentante dei lavoratori prevista dal D.L.vo 81/08, da effettuarsi in concomitanza della visita ai luoghi di lavoro di cui sopra; - informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti clinico- strumentali cui sono sottoposti e sul risultato degli accertamenti stessi; - istituzione, compilazione e aggiornamento di cartelle sanitarie e della documentazione obbligatoria, tenuta di scadenziario degli accertamenti sanitari periodici, relazione sui risultati anonimi degli accertamenti sanitari;	
	per la partecipazione (per gli aspetti sanitari) alla compilazione od aggiornamento del documento di valutazione dei rischi previsti - tariffa oraria (impegno orario da concordare preventivamente)	90,00
Gli importi sono esenti da IVA (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 181/E del 18 settembre 2003 – art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72 – 10° comma art. 6 L.133/99). Gli esami strumentali vengono eseguiti contestualmente alla visita medica sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente. *Per lavoratore.		

Contestualmente alla formulazione del preventivo ECO SPES dichiara che il dott. Gianpiero Girardi, da assegnare quale medico competente per i servizi di sorveglianza sanitaria, è in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, iscritto nell'elenco nazionale dei Medici aventi tali requisiti tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, come attestato dal suo curriculum professionale in atti;

In data 10 gennaio 2018 la Società ha riformulato il proprio preventivo di spesa con il miglioramento sui prezzi offerti e sopra indicati in misura pari all'1%, in luogo della costituzione della garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale. Si evidenzia a tale proposito che in base a quanto stabilito al comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione ha ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a €. 40.000,00= euro, decidendo, in considerazione della natura dell'affidamento e del tempo richiesto per l'esecuzione del contratto, di esonerare la società dalla produzione della cauzione definitiva, a fronte di un miglioramento del prezzo nella percentuale dello 0,75% dell'importo offerto, così come previsto all'art. 82 comma 5 del regolamento di attuazione della normativa provinciale sui lavori pubblici, che può esser applicato in via analogica agli appalti di lavori, servizi e forniture, al quale fa espresso rinvio la circolare della Provincia Autonoma di Trento, data 13/03/2017, relativa alle Novità in materia di contratti pubblici a seguito del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019".

È stata autocertificata dalla società l'assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e i. ed è stato acquisito d'ufficio il DURC on line rilasciato dall'INAIL, con atto prot.

n. 8346928 del 26 ottobre 2017 avente validità fino al 23 febbraio 2018, attestante la sua regolarità contributiva dell'impresa.

Nulla osta pertanto all'affidamento del servizio.

Tutto ciò premesso e considerato;

LA SEGRETARIO COMUNALE

Vista la documentazione, in atti, e richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Considerato che in materia di acquisti beni e servizi da parte della pubblica amministrazione sono entrate in vigore delle disposizioni normative regolate in ultimo dall'art 36 ter -1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria utilizzando gli strumenti del mercato elettronico provinciale (Me-Pat) o in mancanza di beni o servizi mediante gli strumenti elettronici gestiti da Consip o in subordine mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge;

Verificato che all'art 36 ter – 1 comma 6 della LP 23/90 si precisa che “rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”, riprendendo l'art 1 comma 502 della legge di stabilità 2016;

Considerato altresì che le ragioni che permettono di concludere il contratto mediante trattativa diretta sono connesse anche al fatto che, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., l'importo totale della fornitura risulta essere nettamente inferiore al limite di spesa per il ricorso alla trattativa privata diretta -attualmente pari a €. 46.000,00 giusta determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 6 del 21.01.2016 emessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 55 della medesima L.P. n. 23-, e alla constatazione che l'offerta formulata risulta in linea con gli attuali prezzi di mercato

Rilevata pertanto l'opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm, caratterizzata dalla massima semplicità procedurale;

Accertato che per la stipula del contratto non è richiesta la preventiva acquisizione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera l'importo di spesa ivi previsto;

Accertato che la presente contiene tutti gli elementi prescritti dall'articolo 13 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. per le determinazioni/deliberazioni a contrattare in quanto, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, indica: l'oggetto del contratto, le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione e i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa; gli elementi e le clausole contrattuali ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente; il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L, dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal DPRReg. 3 novembre 2016 n. 10);
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali*) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014, n. 22 dell' 11.06.2015 e n. 44 del 30.11.2015; il nuovo testo è entrato in vigore l' 08.01.2016;
- il *Regolamento di contabilità* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2000 e modificato con la n. 14 del 22.03.2001 e la n. 14 del 01.09.2009, esecutive, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il *Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.04.2011 e modificato con la n. 10 del 28.03.2013, esecutive;
- il *Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e ss.mm. e i.;
- la Legge Provinciale 19.07.1990, n. 23;
- la Legge Provinciale 09.03.2016, n. 2;

Considerato che è acquisita la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale come previsto nel nuovo Codice dei Contratti e nella L.P. 2/2016, la cui compilazione è prevista in sede di richiesta di offerta per acquisti e forniture di beni servizi;

Precisato infine che il contratto è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti;

DETERMINA

1. di AFFIDARE a trattativa privata diretta, per le motivazioni descritte in premessa, alla ditta ECO SPES Srl –partita Iva 01427590227- sede in Tione di Trento via Mons. Donato Perli 17, C.A.P. 38079, i servizi di sorveglianza sanitaria e di medico competente per il personale del Comune di Nave San Rocco per l'anno 2018, alle condizioni tecniche ed economiche contenute nel preventivo protocollo municipale F853-6530- 20.12.2017 (offerta numero 33383), e del miglioramento dell'1% dei prezzi esposti, di cui alla nota 11 gennaio 2018 protocollo municipale n.1195, in atti, cui si rinvia, per i seguenti corrispettivi, indicati al netto del ribasso dell'1%:

Tipologia prestazione:	Descrizione prestazione:	€.
visite ed esami strumentali:	videoterminalista: visita medica specialistica con giudizio di idoneità alla mansione specifica compresi esami strumentali (*)	65,34

	operaio polivalente (con test tossicologico): visita medica specialistica con giudizio di idoneità specifica compresi esami strumentali	144,54
Per ulteriori visite ed esami strumentali	- visita medica specialistica con giudizio di idoneità specifica - valutazione clinico- funzionale del rachide - esame audiometrico tonale (via aerea e ossea) - esame spirometrico (curva flusso/ volume) - elettrocardiogramma - visiotest o valutazione funzionalità visiva - controllo contenuto alcolico nell'aria alveolare espirata (etilometro) - test urinario per la ricerca di droghe d'abuso previste dal provvedimento n. 99/CU del 30.10.2007 e decreto applicativo del 17.11.2008	39,60 15,84 19,80 19,80 25,74 25,74 19,80 49,50
assistenza annuale medico competente:	per responsabilità medico legali in ordine all'assunzione dell'incarico di medico competente, compresi: - visita ai luoghi di lavoro; - valutazione del posto di lavoro e/o altra documentazione inerente l'Igiene e Medicina del lavoro ai fini della redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria; - assistenza tecnico-normativa; - rapporti con organi ispettivi, INAIL, oo.ss. per problemi inerenti l'Igiene e Medicina del lavoro; - partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, datore di lavoro e rappresentante dei lavoratori prevista dal D.L.vo 81/08, da effettuarsi in concomitanza della visita ai luoghi di lavoro di cui sopra; - informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti clinico- strumentali cui sono sottoposti e sul risultato degli accertamenti stessi; - istituzione, compilazione e aggiornamento di cartelle sanitarie e della documentazione obbligatoria, tenuta di scadenziario degli accertamenti sanitari periodici, relazione sui risultati anonimi degli accertamenti sanitari;	316,80
	per la partecipazione (per gli aspetti sanitari) alla compilazione od aggiornamento del documento di valutazione dei rischi previsti - tariffa oraria (impegno orario da concordare preventivamente)	89,10

Gli importi sono esenti da IVA (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 181/E del 18 settembre 2003 – art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72 – 10° comma art. 6 L.133/99).

Gli esami strumentali vengono eseguiti contestualmente alla visita medica sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente e le prestazioni sono effettuate laddove previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

*Per lavoratore.

2. Di stimare la spesa da sostenere nell'anno 2018 per i servizi di sorveglianza sanitaria nell'anno 2018 in complessivi € 526,68, riferiti a:
 - n. 1 visita comprensiva dei relativi esami strumentali con giudizio di idoneità alla mansione specifica di video terminalista ad €. 65,34=;
 - n.1 visita comprensiva dei relativi esami strumentali con giudizio di idoneità specifica alla mansione di operaio polivalente ed esecuzione del test per controllo dipendenze in quanto soggetto addetto saltuariamente alla guida di mezzi per movimentazione di terra ad €. 144,54;
 - del servizio di assistenza annuale del medico competente comprensivo della partecipazione alla riunione annuale e della relazione sanitaria consuntiva e dell'assistenza annuale al medico competente ad €. 316,80=;
3. di NOMINARE, per l'anno 2018, il dott. Gianpiero Girardi, collaboratore di ECO SPES e specialista in medicina del lavoro, "Medico Competente del Comune di Nave San Rocco", iscritto nell'elenco dei medici in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 del Ministero della Salute, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/2008; si richiede al medico l'osservanza degli obblighi previsti dal succitato decreto, tenuto conto dei processi e dei rischi connessi all'attività del Comune;
4. di DARE ATTO che l'incarico di cui al sub 1) è disciplinato dal preventivo-offerta pervenuto al F853-6530- 20.12.2017 (offerta numero 33383), come modificato con nota 11 gennaio 2018 protocollo municipale n.1195, e dalle seguenti ulteriori condizioni contrattuali:
 - tracciabilità dei flussi finanziari: l'efficacia del presente atto è subordinata all'assunzione da parte della società, a pena di nullità assoluta, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la società si obbliga a comunicare al Comune di Nave San Rocco, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La società si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. La società affidataria si impegna inoltre ad inserire il codice CIG nelle fatture elettroniche relative al servizio affidatogli. Al contratto è attribuito CIG Z7421FD688. Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate tutte le fatture emesse nei confronti di questo Ente: Codice Univoco Ufficio UFFNJ3;

- disposizioni anticorruzione e obblighi di legalità: nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con deliberazione della giunta comunale nr. n. 122 di data 11 novembre 2014, visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante dipendente o agente";
 - perfezionamento del contratto: il contratto si perfeziona mediante e mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, a firma della scrivente, quale funzionario delegato dal Sindaco, in rappresentanza dell'amministrazione.
5. di AVVALERSI delle strutture e dei medici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con assunzione dei costi relativi a carico del Comune, per eventuali analisi e visite mediche e strumentali non comprese nei servizi forniti dalla società Eco Spes Srl e richieste dal medico competente;
6. di RICONOSCERE che la presente costituisce a provvedimento a contrattare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento comunale per l'attività contrattuale;
7. di IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi €. 526,68, al capitolo 1235 articolo 200 del bilancio 2018 per il quale è autorizzato l'esercizio provvisorio;
8. di LIQUIDARE E PAGARE gli importi dovuti con le modalità previste dal contratto e dal regolamento di contabilità;
9. di DICHIARARE che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del regolamento di contabilità apposto dal soggetto competente;
10. di DARE evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, il 02.02.2018

Il Segretario Comunale
f.to d.ssa Claudia Visani

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Segretario Comunale, per l'assenza della responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di contabilità.

Nave San Rocco, 02.02.2018

Il Segretario Comunale, Per L'Assenza Della Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to d.ssa Claudia Visani

Per copia conforme all'originale.
Data: 14.02.2018

Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani